



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Prot. n. 03005146-15100/325

Roma, 19 giugno 2003

- AI SIGG.RI PREFETTI **LORO SEDI**
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA  
PROVINCIA DI **39100 BOLZANO**
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA  
PROVINCIA DI **38100 TRENTO**
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA **11100 AOSTA**

***e, per conoscenza:***

- AL COMMISSARIO DELLO STATO  
PER LA REGIONE SICILIA **90100 PALERMO**
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  
PER LA REGIONE SARDEGNA **09100 CAGLIARI**
- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO **S E D E**
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  
Dipartimento Statistiche Sociali - Direzione Centrale  
per i Censimenti della Popolazione ed il Territorio  
Via Ravà n. 150 **00142 R O M A**
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA  
Via dei Prefetti n. 46 **00186 R O M A**
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO  
CIVILE E DI ANAGRAFE  
Via dei Mille n. 35 E/F **40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)**



# *Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o  
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160

**56021 CASCINA (PI)**

***CIRCOLARE n. 14 (2003)***

**OGGETTO:** Iscrizione anagrafica dei minori nati in Italia da cittadini stranieri regolarmente residenti.

Pervengono numerosi quesiti e richieste di chiarimenti in ordine all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di minori nati in Italia da cittadini stranieri regolarmente residenti.

Al riguardo, è da premettere che la normativa relativa all'iscrizione anagrafica va comunque coordinata con le disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri extracomunitari in Italia.

In particolare, l'art. 6, comma 7 del d.l.vo n. 286/1998 dispone che le iscrizioni anagrafiche dello straniero sono subordinate al conseguimento del titolo di soggiorno, non ponendo, quindi, ai fini in parola, nessuna distinzione tra straniero minorenni e maggiorenne.

La circostanza che il figlio minorenni è sottoposto al medesimo regime giuridico del genitore viene, peraltro, confermata dal disposto dell'art. 31 del citato d.l.vo n. 286/1998 il quale stabilisce che "il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori sino al compimento del quattordicesimo anno di età **e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive.**"



# *Ministero dell'Interno*

## **Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

In conseguenza di tanto si è dell'avviso che il termine di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 223/1989 - che individua quello per effettuare le registrazioni anagrafiche - decorra dal momento in cui si è definito il procedimento collegato relativo all'inserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, fermo restando che la fattispecie legittimante dell'iscrizione è costituita dall'evento nascita, da cui decorrerà l'iscrizione stessa che andrà, quindi, effettuata in base ai criteri prestabiliti dall'art. 7, comma 1 del medesimo regolamento.

Pertanto, l'ufficiale d'anagrafe, una volta ricevute le comunicazioni concernenti la nascita, non potrà effettuare automaticamente l'iscrizione anagrafica per nascita, ma dovrà richiedere ai genitori del minore la presentazione del permesso di soggiorno il cui rilascio deve avvenire entro venti giorni dalla relativa richiesta (art. 5 D.Lvo n. 286/1998).

*Si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.*

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ciclosi)